

Committente

## Sviluppo Tecniche Ambientali S.r.l.

INDIRIZZO Zona Industriale, snc 64010 Colonnella (TE)

INDIRIZZO EMAIL/PEC stamsr@virgilio.it

P. IVA 01738450673

Località

REGIONE ABRUZZO  
PROVINCIA TERAMO  
COMUNE COLONNELLA

Progetto

- AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE -

Titolo elaborato


RELAZIONE DI RIFERIMENTO –  
SCREENING SECONDO LE MODALITÀ DI CUI  
ALL'ALLEGATO 1 DEL DM 95/19

Numero elaborato

-

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
0	Apr_2022	Emissione	Marco Tartaglia	Marco Tartaglia	Giuliano Tartaglia
1					
2					
3					
4					

Studio Tecnico




CIA CONSUMI INGEGNERIA SRL

formazione  
sicurezza  
ambiente  
edilizia

CIA CONSUMI INGEGNERIA S.R.L.

Ing. Giuliano Tartaglia  
Ing. Marco Tartaglia  
Ing. Emanuele Virgulti  
Ing. Agnese Paci






---

## SOMMARIO

1	PREMESSA .....	2
2	SCREENING SECONDO LE MODALITÀ DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DM 95/2019 .....	3
2.1	Fase 1 .....	3
2.2	Fase 2 .....	3
2.2.1	Verifica .....	4
2.3	Fase 3 .....	5
3	CONCLUSIONI.....	5



## 1 PREMESSA

Il D.Lgs 152/06 e s.m.i. all'Art. 29 ter c.1, nel disciplinare i contenuti della domanda di AIA, dispone la produzione di una relazione di riferimento come di seguito specificato:


*m) se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale l'istanza costituisce richiesta di validazione. L'autorità competente esamina la relazione disponendo nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti.*

La relazione di riferimento è definita all'art. 5 lett. v-bis come:

*v-bis) 'relazione di riferimento': informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si terrà conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE.*

Le modalità di verifica dell'obbligo di redazione della relazione di riferimento sono disciplinate dal D.M. 95 del 15/04/2019, allegato 1, recante Procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di elaborazione e presentazione della relazione di riferimento.

Le relative fasi sono descritte nel sopra richiamato allegato.



## 2 SCREENING SECONDO LE MODALITÀ DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DM 95/2019

### 2.1 Fase 1

1) se l'installazione usa, produce o rilascia sostanze pericolose individuate in base alla classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008;

L'impianto in oggetto non tratta rifiuti pericolosi ma rifiuti compostabili non pericolosi previsti dal DM 05.02.98.

L'unica sostanza pericolosa presente in impianto è il gasolio.


2) se le sostanze, usate, prodotte o rilasciate determinano la formazione di prodotti intermedi di degradazione pericolosi in base alla citata classificazione.

Non vi è la produzione di prodotti intermedi pericolosi.

### 2.2 Fase 2

La fase 2 dello screening prevede l'individuazione della massima quantità di sostanza utilizzata, prodotta o rilasciata dall'impianto alla massima capacità produttiva.

Nel caso di più sostanze pericolose, si sommano le massime quantità delle sostanze appartenenti alla stessa classe di pericolosità, come individuate nella tabella seguente, presenti contemporaneamente con riferimento allo scenario di esercizio più gravoso.




Classe	Indicazione di pericolo (regolamento (CE) n. 1272/2008)	Soglia kg/anno o dm <sup>3</sup> /anno
Sostanze cancerogene o mutagene (accertate o sospette)	H350, H350(i), H351, H340, H341	≥10
Sostanze letali, sostanze pericolose per la fertilit� o per il feto, sostanze tossiche per l'ambiente	H300, H304, H310, H330, H360(d), H360(f), H361(d), H361(f), H361(fd), H400, H410, H411 R54, R55, R56, R57	≥100
Sostanze tossiche per l'uomo	H301, H311, H331, H370, H371, H372	≥1000
Sostanze pericolose per l'uomo o per l'ambiente	H302, H312, H332, H412, H413, R58	≥10000

Il superamento anche di uno solo dei predetti valore-soglia comporta l'obbligo di eseguire la terza fase della procedura per le sostanze pericolose che hanno concorso al raggiungimento della rispettiva soglia.

### 2.2.1 Verifica

GASOLIO		
Quantit� massima presente in stabilimento	Litri	5.000
Consumo annuo (dati reali anno 2021)	litri/anno	29.500
Peso specifico gasolio	kg/litro	~0,865
Consumo annuo	kg/anno	~25.520
Indicazioni di pericolo	H226, H304, H315, H332, H351, H373, H411	
Soglie applicabili	H351 → 10 kg/anno H304 → 100 kg/anno H411 → 100 kg/anno H332 → 10.000 kg/anno	
SOGLIE SUPERATE	H351, H304, H411, H332	



Dato che si superano le soglie previste per le classi di pericolo coinvolte si passa alla fase 3 della verifica.

### 2.3 Fase 3

La quantità di gasolio acquistato nel 2021 e stoccato in impianto per uso interno supera il valore soglia previsto dalla tabella del D.M. 95/19.

Nell'impianto, il gasolio è stoccato all'interno di idoneo serbatoio:

- installato su superficie impermeabile;
- protetto da tettoia per ripararlo dalle acque meteoriche;
- dotato di bacino di contenimento configurato in maniera tale da contenere eventuali fuoriuscite accidentali.

Non sono previste in nessuna parte dell'impianto operazioni di travaso di gasolio di nessuna natura, ad eccezione dell'operazione di rifornimento dei mezzi che avverrà a mezzo di idoneo erogatore di cui è provvisto il serbatoio ad uso interno.

Non è quindi possibile la contaminazione del suolo, del sottosuolo o della falda ad opera del gasolio contenuto in stabilimento.

## 3 CONCLUSIONI

L'unica sostanza pericolosa che supera i livelli di soglia previsti dal D.M. 95 del 15/04/2019 è il gasolio. Tuttavia, come argomentato, non vi è alcuna possibilità di contaminazione di suolo, sottosuolo o acque sotterranee da parte di dette sostanze, in virtù delle caratteristiche dell'impianto.

Si può quindi affermare che non esiste alcuna possibilità di contaminazione e, pertanto, non è necessario procedere con la redazione della relazione di riferimento per l'impianto in questione.

